

---

**REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA  
MORTUARIA  
E DEI SERVIZI CIMITERIALI**

---

**(approvato dal Consiglio Comunale  
con deliberazione n. 2 del 2 febbraio 2011)**

# SOMMARIO DEGLI ARTICOLI

## TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

### CAPO I NORME PRELIMINARI

Art. 1 - Oggetto del regolamento .....	6
Art. 2 - Competenze.....	6
Art. 3 - Responsabilità.....	6
Art. 4 - Servizi gratuiti e a pagamento.....	6
Art. 5 - Atti a disposizione del pubblico.....	7

### CAPO II OSSERVAZIONE CADAVERI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

Art. 6 - Depositi di osservazione ed obitori.....	7
---	---

### CAPO III FERETRI

Art. 7 - Deposizione della salma nel feretro.....	7
Art. 8 - Verifica e chiusura dei feretri.....	8
Art. 9 - Caratteristiche dei feretri.....	8
Art. 10 - Fornitura gratuita di feretri.....	9
Art. 11 - Piastrina di riconoscimento.....	9

### CAPO IV TRASPORTI FUNEBRI

Art. 12 - Modalità del trasporto e percorso.....	9
Art. 13 - Trasporti funebri.....	10
Art. 14 - Orario dei trasporti.....	10
Art. 15 - Norme generali per i trasporti.....	10
Art. 16 - Riti religiosi.....	10
Art. 17 - Trasferimento di salme senza funerale.....	11
Art. 18 - Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività .....	11
Art. 19 - Trasporto per o da altri Comuni per seppellimento o cremazione .....	11
Art. 20 - Trasporti in luogo diverso dal cimitero.....	12
Art. 21 - Trasporti all'estero o dall'estero.....	12
Art. 22 - Trasporto di ceneri e resti.....	12
Art. 23 - Rimessa delle autofunebri.....	12

## TITOLO II – CIMITERI

### CAPO I CIMITERI

Art. 24 - Elenco cimiteri.....	12
--------------------------------	----

Art. 25 - Disposizioni generali di vigilanza.....	13
Art. 26 - Reparti speciali nel cimitero.....	13
Art. 27 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali.....	13

CAPO II  
DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Art. 28 - Disposizioni generali.....	13
Art. 29 - Piano regolatore cimiteriale.....	14

CAPO III  
INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 30 - Inumazione.....	14
Art. 31 - Cippo e monumenti funebri.....	15
Art. 32 - Tumulazione.....	15
Art. 33 - Deposito provvisorio.....	15

CAPO IV  
ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 34 - Esumazioni ordinarie.....	16
Art. 35 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie.....	16
Art. 36 - Esumazioni straordinarie.....	17
Art. 37 - Estumulazioni.....	17
Art. 38 - Esumazioni ed estumulazioni.....	17
Art. 39 - Raccolta delle ossa.....	17
Art. 40 - Oggetti da recuperare.....	18
Art. 41 - Disponibilità dei materiali.....	18

CAPO V  
CREMAZIONE

Art. 42 - Crematorio.....	18
Art. 43 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione.....	18
Art. 44 - Urne cinerarie e dispersione delle ceneri.....	19

CAPO VI  
POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 45 - Orario.....	19
Art. 46 - Disciplina dell'ingresso.....	20
Art. 47 - Divieti speciali.....	20
Art. 48 - Riti funebri.....	20
Art. 49 - Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe.....	20
Art. 50 - Fiori e piante ornamentali.....	21
Art. 51 - Materiali ornamentali.....	21

## **TITOLO III – CONCESSIONI**

### **CAPO I**

#### **TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE**

Art. 52 - Sepolture private.....	21
Art. 53 - Durata delle concessioni.....	22
Art. 54 - Modalità di concessione .....	22
Art. 55 - Uso delle sepolture private.....	22
Art. 56 - Manutenzione.....	23
Art. 57 - Costruzione dell'opera – Termini .....	23

### **CAPO II**

#### **DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE**

Art. 58 - Divisione, subentri.....	23
Art. 59 - Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 90 anni o perpetua..	23
Art. 60 - Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 90 o perpetua.....	24

### **CAPO III**

#### **REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE**

Art. 61 - Revoca .....	24
Art. 62 - Decadenza.....	24
Art. 63 - Provvedimenti conseguenti la decadenza.....	24
Art. 64 - Estinzione .....	25

## **TITOLO IV – LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI – IMPRESE DI POMPE FUNEBRI**

### **CAPO I**

#### **IMPRESE E LAVORI PRIVATI**

Art. 65 - Accesso al cimitero .....	25
Art. 66 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri .....	25
Art. 67 - Responsabilità – Deposito cauzionale .....	26
Art. 68 - Recinzione aree, materiali di scavo.....	26
Art. 69 - Introduzione e deposito di materiali.....	26
Art. 70 - Orario di lavoro.....	26
Art. 71 - Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti .....	27
Art. 72 - Vigilanza.....	27
Art. 73 - Obblighi e divieti per il personale del cimitero.....	27

### **CAPO II**

#### **IMPRESE DI POMPE FUNEBRI**

Art. 74 - Funzioni – Licenza .....	28
Art. 75 - Divieti .....	28

## TITOLO V – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

### CAPO I DISPOSIZIONI VARIE

Art. 76 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti .....	28
Art. 77 - Mappa .....	28
Art. 78 - Annotazioni in mappa .....	29
Art. 79 - Registro delle operazioni cimiteriali .....	29
Art. 80 - Schedario dei defunti .....	29
Art. 81 - Scadenziario delle concessioni .....	29

### CAPO II NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 82 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento .....	30
Art. 83 - Cautele .....	30
Art. 84 - Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.....	30
Art. 85 - Concessioni pregresse.....	30
Art. 86 - Sepolture private a tumulazioni pregresse – Mutamento del rapporto concessorio.....	31
Art. 87 - Tariffe .....	31
Art. 88 - Norma finale e di rinvio.....	31
Art. 89 - Deroghe.....	31

# TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

## CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 - Oggetto

Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria e ai servizi cimiteriali, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché, sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

### Art. 2 - Competenze

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale, avvalendosi del Responsabile servizio di Polizia Mortuaria, nominato con decreto Sindacale.

I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 31, 112, 113 e 114 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché, a mezzo del servizio individuato dalla competente Azienda Sanitaria Locale.

### Art. 3 - Responsabilità

Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

### Art. 4 - Servizi gratuiti e a pagamento

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

- a) la visita necroscopica (richiesta dall'autorità Giudiziaria);
- b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
- c) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate, individuate dal capo IV;
- d) il trasporto funebre nell'ambito del Comune, quando non vengano richiesti servizi o trattamenti speciali per i non abbienti, individuati dal successivo art. 13;
- e) la cremazione<sup>(\*\*\*)</sup>;
- f) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- g) il feretro per le salme di persone non abbienti i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 10.

<sup>(\*\*\*)</sup> Il servizio di cremazione sarà gratuito **esclusivamente** nel caso di salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa e per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari, la quale

abbia espresso in vita la volontà di essere cremata. Lo stato di indigenza dovrà essere accertato dal Sindaco, così come previsto all'articolo 10 comma 2 del presente Regolamento.

Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite annualmente con apposita deliberazione di Giunta Comunale. Dette tariffe saranno aggiornate in misura pari alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo dell'anno precedente, operando l'arrotondamento all'unità di euro superiore.

#### **Art. 5 - Atti a disposizione del pubblico**

Sono tenuti ben visibili al pubblico nel cimitero gli orari di apertura e di chiusura.

Sono a disposizione del pubblico, presso l'Ufficio Tecnico comunale:

- a) copia del presente regolamento;
- b) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- c) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno;
- d) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- e) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

### **CAPO II - OSSERVAZIONE CADAVERI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI**

#### **Art. 6 - Depositi di osservazione ed obitori**

Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei, distinti tra di loro, nell'ambito del Cimitero.

Quale deposito di osservazione può funzionare la camera mortuaria, di cui il cimitero deve essere dotato, ai sensi dell'art. 64 del D.P.R. n. 285/1990.

L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.

Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.

Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospettate tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.

La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

### **CAPO III - FERETRI**

#### **Art. 7- Deposizione della salma nel feretro**

Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9.

In ciascun feretro si può racchiudere una sola salma, ad eccezione della madre e del neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, che possono essere

chiusi in uno stesso feretro.

La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o avvolta in lenzuola.

Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della Azienda Sanitaria Locale detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

### **Art. 8 - Verifica e chiusura feretri**

La chiusura del feretro è fatta, sotto la vigilanza del personale incaricato.

Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della Azienda Sanitaria Locale o personale tecnico all'uopo incaricato, vigila e controlla l'applicazione della norma di cui all'art. 9. Per tale servizio è dovuto il corrispettivo eventualmente richiesto dall' Azienda Sanitaria Locale.

In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché, l'identificazione del cadavere.

Le funzioni di cui al presente articolo possono essere delegate dall'Azienda Sanitaria Locale alle imprese di pompe funebri.

### **Art. 9 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti**

La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre, oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:

- a) per inumazione:
  - I feretri deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
  - le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
  - la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
  - i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate ai sensi del successivo art. 66, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;
- b) per tumulazione:
  - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui agli artt. 30 e 31 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
- c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:
  - si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché, agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285 e del DPCM 26 maggio 2000, tab. A)(2) se il trasporto è per o dall'estero;
- d) per trasporti da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km.:
  - è sufficiente la sola cassa di legno nei casi previsti dall'art. 30, punto 13, e con le caratteristiche di cui all'art. 30 punto 5 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
- e) per cremazione:
  - la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
  - la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di

- decesso;
- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.

I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva - diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica di spessore non inferiore a 0,660 mm, se di zinco e non inferiore a 01,5 mm, se di piombo.

Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

È consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

#### **Art. 10 - Fornitura gratuita di feretri**

Il Comune fornisce gratuitamente la cassa per salme di persone che presentano casi di comprovata necessità.

Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati, qualora non siano fissati procedure e requisiti specifici in altri regolamenti comunali.

#### **Art. 11 - Piastrina di riconoscimento**

Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, o in materiale refrattario per la cremazione, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte, questo elemento di riconoscimento deve essere fornito direttamente dalla Ditta che eseguono il servizio funebre.

Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

### **CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI**

#### **Art. 12 - Modalità del trasporto e percorso**

I criteri generali per gli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Sindaco.

Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo

stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

Il competente organo dell'Azienda Sanitaria Locale vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

### **Art. 13 Trasporti Funebri**

Il trasporto dei cadaveri al cimitero è svolto a cura della famiglia con servizi da ditte specializzate; l'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione la quale deve essere consegnata al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria:

Il trasporto dei cadaveri al cimitero può essere eseguito dal Comune nel caso dei non abbienti.

### **Art. 14 - Orario dei trasporti**

I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza dal Sindaco.

Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso e delle indicazioni dei familiari, compatibilmente con l'ordinanza sindacale di cui al 1° comma; fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.

I carri per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.

### **Art. 15 - Norme generali per i trasporti**

In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 9; inoltre, se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, o, negli altri mesi, in località che col mezzo prescelto è raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza o infine quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso, alla salma è da praticare il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/1990, salvo sia stata imbalsamata.

Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione.

L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'art. 19 deve restare in consegna al vettore.

Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

### **Art. 16 - Riti religiosi**

I ministri di culto, sia della chiesa cattolica che degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative

allo svolgimento dei funerali.

La salma può sostare in chiesa o altro luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.

#### **Art. 17 - Trasferimento di salme senza funerale**

Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli art. 19 e 20 del D.P.R. 285/90; il mezzo deve essere chiuso anche temporaneamente in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc. il Sindaco, a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata.

Nelle stesse circostanze, il Sindaco, sentito il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale, può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.

I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo.

I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc.. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

#### **Art. 18 - Morti per malattie infettive diffuse o portatori di radioattività**

Nel caso di morte per malattie infettive - diffuse il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, alle onoranze o al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 6, anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.

È consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

#### **Art. 19 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione**

Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria con decreto a seguito di domanda degli interessati.

La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello Stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

Al decreto è successivamente allegata la certificazione del Dirigente del Servizio di Igiene pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale o di personale tecnico da lui delegato, relativo alla verifica di cui all'art. 8.

Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché, ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dai sigilli sul cofano.

Per i morti di malattie infettive - diffuse l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservate le norme di cui all'art. 25 del D.P.R. 285/90.

Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

#### **Art. 20 - trasporti in luogo diverso dal cimitero**

Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

#### **Art. 21 - Trasporti all'estero o dall'estero**

Il trasporto di salme per o da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1 luglio 1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285; nel secondo, quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento.

#### **Art. 22 - Trasporto di ceneri e resti**

Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

Se il trasporto è da o per Stato estero, al Sindaco si sostituisce l'Autorità di cui agli artt. 27, 28 e 29 del D. P. R. 285/90. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 44.

#### **Art. 23 - Rimessa delle autofunebri**

Le rimesse delle autofunebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione e disporre delle idoneità di cui all'art. 21 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

## **TITOLO II - CIMITERI**

### **CAPO I - CIMITERI**

#### **Art. 24 - Elenco cimiteri**

Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie, R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, il Comune provvede al servizio del seppellimento nel cimitero comunale.

### **Art. 25 - Disposizioni generali Vigilanza**

È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco che li espleta mediante il personale comunale.

Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 31, 112, 113 e 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.

Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli art. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

### **Art. 26 - Reparti speciali nel cimitero**

Nell'interno del cimitero si potranno prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale, o, nelle more della sua adozione, dal Sindaco, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.

Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura, rispetto a quella comune, compresa l'assegnazione dell'area a tempo determinato, secondo le tariffe vigenti sono a carico delle comunità richiedenti.

In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato dalla Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità naturali.

### **Art. 27 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali**

Nei cimiteri comunali, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite le salme senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione dei seguenti cittadini:

- a) residenti di Villa di Serio;
- b) nati a Villa di Serio e non più residenti;
- c) non residenti, ma con parentela diretta residente a Villa di Serio fino al 3° grado;
- d) le salme delle persone che abbiano il coniuge o parenti entro il 3° grado residenti a Villa di Serio;
- e) è facoltà del Sindaco autorizzare la sepoltura di persone non rientranti nei commi precedenti;

Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 27, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi, con le modalità di cui all'art. 47 del T.U. 445/2000.

## **CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE**

## **Art. 28 - Disposizioni generali**

Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie.

Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.) in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dal successivo art. 29.

## **Art. 29 - Piano regolatore cimiteriale**

Il Comune adotta un piano regolatore cimiteriale che recepisca le necessità del servizio.

Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'Azienda Sanitaria Locale.

Si applica l'art. 139 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Nella elaborazione del piano si dovrà tener conto:

- a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali e regionali competenti;
- b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti - salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
- c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
- d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti - salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
- e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
- f) delle zone soggette a tutela monumentale nonché, dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.

Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:

- a) campi di inumazione in area di campo comune o a pagamento;
- b) aree per la costruzione di cappelle gentilizie private a tumulazione familiare o collettiva;
- c) tumulazioni individuali (loculi);
- d) manufatti di tumulazione a posti plurimi (tombe di famiglia di costruzione comunale);
- e) cellette ossario;
- f) ossario comune;
- g) camera mortuaria (deposito di osservazione);
- h) locali per il personale di custodia;
- j) obitorio.

La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Presso gli Uffici comunali è depositata una planimetria, in scala 1:200, dei cimiteri esistenti nel Comune, estesa anche alle zone circostanti e comprendente anche le zone di rispetto cimiteriale.

## **CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE**

### **Art. 30 - Inumazione**

Ogni cimitero deve avere campi destinati alla sepoltura per inumazione; essi si dividono il

- campo individuale comune;
- campo individuale a pagamento.

Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione dei campi comuni deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

Le sepolture per inumazione avvengono nei campi di inumazione, per la durata di 20 anni dal giorno del seppellimento per il campo comune, e per 20 anni per il capo individuale a pagamento. L'assegnazione dell'area di inumazione è insindacabile.

Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto la madre con il neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

### **Art. 31 - Cippo e Monumenti funebri**

Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Per i monumenti funebri dei campi a pagamento, è autorizzata dal Comune l'installazione di una lapide di dimensioni cm.80 x 180 h. massima cm. 110. Le scritte da apporre sulle anzidette lapidi devono essere limitate al nome, cognome, età, delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte ed eventualmente al nome di chi fa apporre il ricordo e ad una breve epigrafe. E' consentito inoltre apporre, sulla lapide, fotografie di cari estinti a ricordo.

I monumenti funerari posti a corredo delle tombe di famiglia, su manufatto interrato realizzato dal Comune, dovranno avere le dimensioni già in essere nelle attuali tombe di famiglia, in particolare: larghezza m. 1.30; lunghezza m. 2.30; altezza massima m. 1.10 (misurata dal filo superiore della cornella che delimita il campo di inumazione, in analogia anche la quota della lastra piana della tomba non potrà superare altezza massima di cm. 20)

Nella progettazione del monumento funebre, nel capo individuale a pagamento, oltre alle dimensioni sopra riportate, si dovrà realizzare una superficie permeabile non inferiore ad 1/3 della superficie dell'intero monumento.

L'installazione delle lapidi, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli art. 63 e 99 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

### **Art. 32 - Tumulazione**

Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi costruite dal Comune o dai concessionari. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.

Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli art. 76 e 77 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

Ogni tumulazione deve contenere un solo feretro, è ammessa l'aggiunta di resti mortali unitamente al feretro solo se rilevati dall'ossario che, da quel momento, torna di proprietà comunale.

Il trasferimento delle salme è consentito solo nel caso di spostamento da loculo o tomba privata a tomba di famiglia o cappella gentilizia.

### **Art. 33 - Deposito provvisorio**

A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in uno degli appositi loculi, previo pagamento del canone stabilito in tariffa. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:

- a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
- b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
- c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato.

La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché, sia inferiore a 6 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale 12 mesi.

Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.

A garanzia è richiesta la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero nella misura di euro 1.000.

Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvederà a inumare la salma in campo comune.

Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.

Può essere consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

## **CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

### **Art. 34 - Esumazioni ordinarie**

Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del D.P.R. 285/90 e cioè di 20 anni per il campo comune, 20 anni per il campo a pagamento. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con provvedimento del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

Le esumazioni ordinarie possono essere svolte dal mese di novembre al mese di marzo e sono regolate dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria con proprio provvedimento.

Nel caso che la salma esumata si presenti completamente scheletrificata si applica quanto disposto nel successivo articolo 39.

Nel caso di non completa scheletrizzazione della salma esumata il resto mortale potrà:

- a) essere trasferito in altra fossa (campo indecomposti) in contenitori di materiale biodegradabile;
- b) essere avviato previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.

Per i resti mortali da reinumare si applicano le procedure e le modalità indicate nella circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10

Il personale che esegue l'esumazione stabilisce se un cadavere sia o meno mineralizzato.

### **Art. 35 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie**

È compito del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.

Annualmente il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria curerà la stesura di elenchi e/o tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.

L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è reso noto con comunicazione da affiggere all'albo cimiteriale. Le esumazioni avranno luogo non prima di 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso.

### **Art. 36 - Esumazione straordinaria**

L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.

Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente del servizio di igiene pubblica della Azienda Sanitaria Locale o di personale tecnico da lui delegato.

### **Art. 37 - Estumulazioni**

Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 30 anni.

Le estumulazioni straordinarie sono eseguite su ordine dell'Autorità giudiziaria.

I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale. I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'art. 38 che segue, sono, se completamente mineralizzati e su parere del coordinatore sanitario dell'Azienda Sanitaria Locale, raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto e corresponsione della tariffa. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali o non è stato provveduto al versamento della tariffa, questi ultimi saranno collocati in ossario comune.

Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Su esplicita richiesta dei familiari si provvederà alla cremazione. Il periodo di inumazione è fissato con provvedimento del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria con proprio provvedimento. Alle estumulazioni vengono comunque applicate le procedure e le modalità indicate nella circolare n. 10 del 31 luglio 1998 del Ministero della Sanità

### **Art. 38 - Esumazioni ed estumulazioni**

Le esumazioni ordinarie sono eseguite a pagamento.

Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.

Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie nonché, le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23 dicembre 1865, n. 2704, e successive modificazioni.

### **Art. 39 - Raccolta delle ossa**

Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata da effettuarsi in cassetta di zinco, fornita dai familiari, da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione.

#### **Art. 40 - Oggetti da recuperare**

Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di polizia mortuaria. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al custode del Cimitero che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 30 giorni. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

#### **Art. 41 - Disponibilità dei materiali**

I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro trenta giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Su richiesta degli aventi diritto il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché, i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo, senza responsabilità oggettiva.

### **CAPO V - CREMAZIONE**

#### **Art. 42 - Crematorio**

Il Comune, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino o di quello eventualmente convenzionato.

#### **Art. 43 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione**

L'autorizzazione alla cremazione di cui all'art. 79, 1 comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate, ed in particolare dietro la presentazione dei seguenti documenti:

- a) estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro che al momento del decesso risultano essere iscritti

ad associazioni riconosciute, che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione, in carta libera, scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non è in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione (1);

- b) in mancanza di disposizione testamentaria, occorre un atto scritto, redatto ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dal quale risulti la volontà espressa di cremare il cadavere da parte del coniuge o dei parenti più prossimi, individuati secondo l'art. 74 e seguenti del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del Comune di ultima residenza del defunto. Per i minori e per le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.
- c) certificato, in carta libera, del Medico curante o del Medico necroscopo, con firma autenticata del Coordinatore Sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato;
- d) in caso di morte improvvisa e sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;
- e) eventuale documentazione relativa alla espressa volontà del defunto in ordine alla dispersione delle ceneri.

#### **Art. 44 - Urne cinerarie e dispersione delle ceneri**

Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria da inserire nell'ossario o nel loculo.

Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

Qualora il defunto abbia disposto per la dispersione delle ceneri, questa avviene con le modalità ed ad opera dei soggetti di cui all'art. 3 lett. C) e lett. D) della legge 30/3/2001, n. 130.

La dispersione in area cimiteriale avviene mediante interrimento.

Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'articolo 343 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di Stato Civile.

Il secondo esemplare del verbale deve essere consegnato all'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.

### **CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI**

#### **Art. 45 - Orario**

I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.

L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso dell'incaricato dal Responsabile del

Servizio di Polizia Mortuaria, da rilasciarsi per comprovati motivi.

L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

#### **Art. 46 - Disciplina dell'ingresso**

Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.

È vietato l'ingresso:

- a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
- b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
- d) ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.

Per motivi di salute od età il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, fissando i percorsi e gli orari.

#### **Art. 47 - Divieti speciali**

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, parlare ad alta voce;
- b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- c) introdurre oggetti irriverenti;
- d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
- f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, specie con l'offerta di servizi e di oggetti, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
- j) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- k) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- l) qualsiasi attività commerciale.

I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

#### **Art. 48 - Riti funebri**

Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti, previo accordo, con l'autorità religiosa, ed autorizzazione da parte del Sindaco. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

#### **Art. 49 - Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe**

Sulle tombe nei campi possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria in relazione al carattere del cimitero e ad ordinanza del Sindaco che fissi i criteri generali.

Ogni epigrafe, o sua modifica o aggiunta, deve essere approvata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria (autorizzazione posa monumento funebre) e contenere le generalità del defunti e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto, anche sommario, della lapide e delle opere.

Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché, il testo presentato contenga la traduzione in italiano, salvo quanto previsto dalla legislazione in materia di plurilinguismo.

Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.

Sono vietate decorazioni facilmente deperibili.

Si consente il collocamento di fotografia, purché, eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino l'altezza di cm. 80 o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

#### **Art. 50 - Fiori e piante ornamentali**

Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti; è fatto obbligo, per chi ne ha titolo, il ricambio d'acqua per evitare sgradevoli odori.

#### **Art. 51 - Materiali ornamentali**

Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Comunale per un mese, perché, siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

### **TITOLO III - CONCESSIONI**

#### **CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE**

##### **Art. 52 - Sepulture private**

Per le sepulture private è concesso, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune, nonché da privati delle dimensioni massime previste dalla planimetria in allegato "A".

Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di

sepulture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.

Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune e dai privati riguardano:

- a) sepulture individuali (loculo individuale, ossari);
- b) sepulture per famiglie e collettività (loculi abbinati, tombe di famiglia);
- c) cappelle gentilizie.

Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.

Il diritto d'uso di una sepultura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
- la durata;
- la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro tempore, i concessionari/ie;
- le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
- l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

#### **Art. 53 - Durata delle concessioni**

Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. La durata è fissata:

- a) in 90 anni rinnovabili per le aree e manufatti destinati alle sepulture per famiglie e collettività, nonché per tombe gentilizie,
- b) in 30 anni per gli ossari individuali, rinnovabili;
- c) in 30 anni per i loculi singoli e abbinati, decorrenti dalla tumulazione della seconda salma;
- d) 20 anni per le aree private.

#### **Art. 54 - Modalità di concessione**

L'assegnazione delle concessioni è di competenza del responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, con le seguenti modalità:

- a) loculo semplice e il loculo abbinato vengono assegnati partendo dall'alto verso il basso seguendo l'ultima tumulazione. E' consentita l'assegnazione dei loculi abbinati all'atto della morte di una persona che abbia il coniuge vivente con età superiore a 65 anni, a persone aventi i requisiti previsti dall'art. 27;
- b) tombe di famiglia costruite dal Comune vengono assegnate sulla base delle prenotazioni con libera scelta della posizione;
- c) cappelle gentilizie: sono concesse a privati che ne facciano richiesta nelle dimensioni dell'allegato "A" a seguito di asta pubblica.

La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

#### **Art. 55 - Uso delle sepulture private**

Salvo quanto già previsto dall'art. 53, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario, a quelle della sua famiglia nonché a persone di gradimento del concessionario.

#### **Art. 56 - Manutenzione**

La manutenzione delle sepolture private (cappelle e tombe di famiglia) spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché, l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene. La manutenzione ordinaria è a carico del personale comunale e comprende interventi di piccola manutenzione, profilamento dei lembi, ordine e spianamento dei viali, spurgo dei fossi, taglio dell'erba, regolazione delle piante e dei cespugli, sgombero della neve dal suolo viabile.

Nelle sepolture costruite dal Comune (tombe di famiglia, loculi singoli ed abbinati, ossari) lo stesso provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti.

Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:

- le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
- gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
- l'ordinaria pulizia;
- gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

#### **Art. 57 - Costruzione dell'opera - Termini**

Le concessioni in uso di aree per la costruzione delle cappelle gentilizie impegnano il concessionario alla presentazione del progetto ed alla esecuzione delle opere relative entro 6 mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.

Per motivi da valutare dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.

### **CAPO II - DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE**

#### **Art. 58 - Divisione, Subentri**

Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.

Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale per se e per i propri aventi causa del diritto di sepoltura.

L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal servizio di polizia mortuaria esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 55, che assumono la qualità di concessionari.

In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento dell'intestazione è dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario.

### **Art. 59 - Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 90 anni o perpetua**

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato o perpetuo senza il pagamento di alcun onere.

### **Art. 60 - Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 90 o perpetua**

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune o da privati senza alcun onere..

## **CAPO III - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE**

### **Art. 61 - Revoca**

Salvo quanto previsto dall'art. 92, 2° comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 90 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno due mesi prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

### **Art. 62 - Decadenza**

La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- b) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
- c) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
- d) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti

ai punti a) b) c) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria in base ad accertamento dei relativi presupposti.

### **Art. 63 - Provvedimenti conseguenti la decadenza**

Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

Dopodiché, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

#### **Art. 64 - Estinzione**

Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 53, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

### **TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI**

#### **CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI**

##### **Art. 65 Accesso al cimitero**

Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune da rilasciarsi dietro domanda specifica.

Secondo la natura e le modalità di esecuzione dei lavori potrà richiedersi la prestazione di un deposito cauzionale o la stipula di una polizza assicurativa relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, la cui opportunità ed entità è determinata dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune.

Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli artt. 48 e 49 in quanto compatibili.

##### **Art. 66 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri**

I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal competente organo del Comune; mentre, su conforme parere della Commissione Edilizia, saranno autorizzate le cappelle gentilizie sulle aree indicate nell'allegato "A", osservando le disposizioni di cui ai capi

14 e 15 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento. La Commissione Edilizia, al fine di inserire architettonicamente le tombe gentilizie nel contesto cimiteriale, potrà disporre delle prescrizioni di tipo estetico; precisando che l'altezza massima del manufatto comprensivo di tetto, grande, ecc. non potrà superare l'altezza dell'esistente muro di recinzione.

Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.

Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione, e devono indicare il termine di ultimazione dei lavori.

Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

### **Art. 67 - Responsabilità - Deposito cauzionale**

I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma o fideiussione a titolo di deposito cauzionale stabilita in euro 3000 a favore del Comune di Villa di Serio, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.

A titolo di rimborso delle spese relative ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc., necessari per l'esecuzione delle opere stesse, dovrà essere versata la somma forfettariamente determinata in euro 50 alla settimana.

### **Art. 68- Recinzione aree, materiali di scavo**

Nella costruzione di tombe gentilizie, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, e in base alle disposizioni di prevenzione dei cantieri (vedi D.L.gs. 494/96) lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a persone e a cose, nonché al personale in servizio.

È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico.

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dai servizi di polizia mortuaria, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

### **Art. 69 - Introduzione e deposito di materiali**

È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc..

## **Art. 70 - Orario di lavoro**

L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile dell'Ufficio tecnico.

È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal servizio di polizia mortuaria.

## **Art. 71 - Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti**

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico in occasione della commemorazione dei defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali; tali disposizioni dovranno prevedere il blocco dei lavori 10 giorni prima del 1 novembre.

Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

## **Art. 72 - Vigilanza**

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.

L'Ufficio Tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone al Responsabile del Servizio Finanziario, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale.

## **Art. 73 - Obblighi e divieti per il personale del cimitero**

Il personale dei Cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché, a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.

Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

Al personale suddetto è vietato:

- a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché, alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

## **CAPO II - IMPRESE POMPE FUNEBRI**

### **Art. 74 - Funzioni - Licenza**

Le imprese di pompe funebri possono:

- svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
- fornire feretri e gli accessori relativi;
- occuparsi della salma;
- effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni.

Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari e, qualora esercenti il trasporto funebre, dovranno disporre di rimessa di autofunebri rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

### **Art. 75 - Divieti**

È fatto divieto alle imprese:

- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
- b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

## **TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI**

### **CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE**

#### **Art. 76 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti**

La Giunta Municipale, raccolto il parere dei Capigruppo consiglieri, con apposita e motivata delibera, potrà disporre per l'assegnazione gratuita, nella cappella di proprietà comunale, di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini benemeriti che si siano distinti e dedicati al servizio ed al bene della Comunità nel campo istituzionale, sociale, culturale, educativo, religioso ed economico.

Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale potrà destinare, nel cimitero comunale, aree, tombe o loculi per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti".

#### **Art. 77 - Mappa**

Presso il servizio di polizia mortuaria o l'Ufficio Tecnico è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.

### **Art. 78 - Annotazioni in mappa**

Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) generalità del defunto o dei defunti;
- b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
- c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
- d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
- e) gli estremi del titolo costitutivo;
- f) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
- g) la natura e la durata della concessione;
- h) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
- i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

### **Art. 79 - Registro delle operazioni cimiteriali**

Il Responsabile del Servizio per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 285/1990; inoltre, iscrive giornalmente sopra apposito registro vidimato dal Sindaco in doppio esemplare:

- a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 285/1990, l'anno, il giorno dell'inumazione;
- b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
- c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;
- c) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.

I registri debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.

Un esemplare dei registri deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia.

### **Art. 80 - Schedario dei defunti**

Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

Il servizio di polizia mortuaria, sulla scorta del registro di cui all'art. 80, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.

In ogni scheda saranno riportati:

- a) le generalità del defunto;
- b) il numero della sepoltura, di cui all'ultimo comma dell'art. 79.

### **Art. 81 - Scadenario delle concessioni**

Viene istituito lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative

posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria è tenuto a predisporre entro il mese di ottobre di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

## **CAPO II - NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 82 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento**

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua approvazione. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.

Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi. Il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

### **Art. 83 - Cautele**

Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc..) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, monumenti, ecc., s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.

Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

### **Art. 84 - Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria**

Ai sensi dell'art. 107, 3 comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, spetta al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Concorrono con il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, per la parte tecnica (opere edilizie per nuove costruzioni, completamenti e ampliamenti, manutenzione, ecc.) e l'Ufficiale dello Stato Civile per le funzioni attribuite dalla legge e dal presente regolamento.

### **Art. 85 - Concessioni pregresse**

Le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a

seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

#### **Art. 86 - Sepolture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio**

Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemoriale", quale presunzione "*juris tantum*" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

Il Consiglio Comunale può stabilire che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa, anziché ordinariamente in via giurisdizionale. In tal caso lo stesso provvedimento determinerà le procedure la documentazione e gli altri elementi necessari per far luogo al provvedimento di riconoscimento.

#### **Art. 87 - Tariffe**

Le tariffe delle concessioni cimiteriali vengono aggiornate annualmente con apposita deliberazione di Giunta Comunale, in misura pari alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo dell'anno precedente, operando l'arrotondamento alla unità di euro superiore.

#### **Art. 88 - Norma finale e di rinvio**

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme statali in vigore ed in particolare al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (Supp. ord. alla G.U. n. 239 del 12 ottobre 1990), alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (G.U. n. 91 del 19 aprile 2001) alla circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24 (G.U. n. 158 del 8 luglio 1993) ed alla circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10 (G.U. n. 192 del 19 agosto 1998).

#### **Art. 89 - Deroghe**

Per particolari esigenze di tipo organizzativo o di riorganizzazione degli spazi dei blocchi cimiteriali ove sono realizzati i loculi e gli ossari, è consentito alla Amministrazione Comunale di spostare i feretri esistenti, già autorizzati da regolare contratto, in altro luogo o fila del luogo stesso. Nulla è richiesto ai concessionari e tutte le spese inerenti e susseguenti sono a carico del Comune.

## ALLEGATI

### TABELLA "A":

Planimetria delle aree, con relative misure, per la costruzione di cappelle gentilizie.